

ACCORDO REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN OCCASIONE DEGLI SCIOPERI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

In occasione della riunione del Comitato Paritetico Regionale per la Cooperazione Sociale del 15 gennaio 2009 le organizzazioni cooperative e sindacali sottoscrittrici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Cooperazione Sociale: Agci-Solidarietà, Federsolidarietà-Concooperative, Legacoopsociali, Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Fpl-Uil ed Fps-Cisl,

DELIBERANO IL SEGUENTE ACCORDO

in tema di determinazione dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, ai sensi delle leggi 146/1990 ed 83/2000 e dell'art. 11 del CCNL, in merito ai servizi essenziali ed ai contingenti minimi di personale per garantire i servizi.

I servizi minimi da garantire comunque sono: i pasti, le cure sanitarie (limitatamente alle terapie e cure mediche essenziali), l'igiene della persona e la sorveglianza.

1. Gli asili nido, le scuole materne e tutti i servizi integrativi, educativi ed assistenziali in ambito scolastico possono rimanere chiusi nelle giornate di sciopero.

2. Tutte le strutture che durante l'anno prevedano nella loro normale attività alcuni giorni di chiusura o comunque un servizio settimanale inferiore ai 7 giorni (ad esempio i centri diurni e l'assistenza domiciliare) potranno essere chiuse nelle giornate di sciopero.

3. Tutte le strutture che rimangano aperte tutti i giorni dell'anno, ma che prevedano nei giorni festivi un servizio ridotto (ad esempio: le RSA, le residenze per anziani e disabili, le comunità terapeutiche, i gruppi appartamento), potranno funzionare con contingenti minimi pari a quelli previsti per i giorni festivi.

4. Per il personale dei servizi ausiliari ospedalieri (ad esempio le pulizie ambientali, le manutenzioni, il confezionamento pasti, la lavanderia ed i trasporti), verrà garantito orientativamente un contingente del 50% del personale. Le parti riconoscono che non debba essere di competenza della Cooperazione Sociale la fornitura di personale sanitario per la gestione di reparti ospedalieri.

5. In ognuna delle predette situazioni, le cucine garantiranno i pasti, con menù di emergenza, anche con prodotti preconfezionati. Le posate ed i piatti potranno essere monouso.

6. In ogni caso, figure professionali come le/gli educatrici/ori, le/gli animatrici/ori, le/i terapisti/i della riabilitazione, il personale amministrativo non faranno parte dei contingenti minimi e potranno sempre scioperare.

7. Nel caso di quei servizi che ancor oggi siamo gestiti parzialmente da personale pubblico e da personale delle cooperative sociali, le parti auspicano il rapido superamento di questa situazione discutibile, attraverso la precisa individuazione di quali strutture rimarranno gestite dalla parte pubblica e quali

Per / J. v.
M. O. S.
di

F. de'... *...* *...*

saranno affidate alle cooperative sociali. Nelle more di tale processo, che si ritiene debba avvenire non oltre i successivi rinnovi degli affidamenti, si dovranno distinguere i rispettivi comparti contrattuali, come se - pur all'interno dello stesso servizio - si trattasse di aziende separate. Eventuali contingenti minimi stabiliti dalle stazioni appaltanti riguarderanno *distintamente* il personale dipendente dalle stesse. *Le parti regolamentano di volta in volta le situazioni controverse.*

8. Non sono ammesse sostituzioni del personale in sciopero con personale esterno alle strutture od assunto per l'occasione.

9. Cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, la cooperativa renderà noti i nomi delle persone impegnate in turno. Le lavoratrici ed i lavoratori rientranti nei contingenti minimi, laddove siano soggetti a precettazione, potranno richiedere (con un preavviso minimo di 48 ore) di non essere messi in turno di servizio per poter partecipare allo sciopero. Nelle precettazioni andrà quindi tenuto conto delle richieste di esonero, nonché di una rotazione periodica.

10. Eventuali specifiche esigenze saranno oggetto di appositi accordi aziendali.

11. Il presente accordo si applica anche a quelle realtà nelle quali contratti o capitolati d'appalto prevedano norme diverse a garanzia del servizio, ritenendo tali regolamentazioni illegali, quando escludono il diritto di sciopero o prevedano che sia la cooperativa a supplire al personale dell'ente in sciopero.

12. Le parti si impegnano a trasmettere agli enti appaltanti il presente accordo.

Udine, 9 febbraio 2009.

Agci-Solidarietà

(Giada Pozzetto)

Federsolidarietà-Concooperative

(Virgilio Maiorano)

Legacoopsociali

(Gian Luigi Bettoli e Stefano Garbellotto)

Fps-Cisl

(Nicoletta Paternò)

Fisascat-Cisl

(Paolo Duriatig)

Fp-Cgil

(Rossana Giacuz e Virgilio Toso)

Fpl-Uil

(Alfredo Gon)